

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE (I^a SEZIONE).

(9 febbraio 1925 — Pres. Bianchi — Ricorrente Dentice Alfredo)

Emigrazione - Regolamento 10 luglio 1911 n. 375, non abrogato dal R. D. 13 novembre 1919 n. 2205 — R. D. 12 novembre 1919 n. 2205, art. 69, 72 - Responsabilità del presidente di una compagnia di navigazione.

Dentice Alfredo comparve innanzi al Pretore di Trieste per rispondere: 1) della contravvenzione continuata di cui agli articoli 156 del regolamento sull'emigrazione 10 luglio 1901, n. 375 e 68 lettera n) della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205 e 79 C. P., perchè, quale presidente della Società di navigazione del Lloyd Triestino, con atti esecutivi della medesima risoluzione, non diede avviso all'Ispettorato dell'emigrazione in Trieste della partenza da tale porto di alcuni piroscafi, coll'elenco contenente le prescritte indicazioni di tutti i passeggeri imbarcati: 2) della contravvenzione continuata di cui agli art. 187 del regolamento sull'emigrazione, 68 lettera n) della legge sull'emigrazione e 79 C. P., per non avere nella predetta sua qualità, con atti esecutivi della medesima risoluzione, inviato all'Ispettorato dell'emigrazione in Trieste due esemplari del foglio di annuncio delle partenze da Trieste di alcuni piroscafi trasportanti passeggeri diretti a porti esteri transoceanici.

Il Pretore, rigettate tutte le eccezioni dell'imputato in ordine alla abrogazione del regolamento sull'emigrazione e, comunque, alla non applicabilità del regolamento stesso al Lloyd Triestino, che non è vettore di emigranti, ed alla non imputabilità del fatto al Dentice quale presidente della società, dichiarò la colpevolezza del Dentice stesso condannandolo ad un'ammenda. Il Tribunale di Trieste confermò nel merito la sentenza del Pretore. Ricorse allora il Dentice per cassazione per i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 1 e 2 C. P.; 68, 69 e 72, R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205, per essersi ritenuto tuttora in vigore il regolamento 10 luglio n. 375;

2) violazione degli articoli 1 e 2 C. P. e 187 del R. de-

creto 10 luglio 1901 n. 375, perchè si ritenne applicabile tale articolo anche a compagnie che non trasportano emigranti;

3) violazione degli articoli 156 e 187 del R. Decreto 10 luglio 1901 n. 375, perchè la osservanza di quanto è disposto nei predetti articoli deve compiersi non al porto di partenza del piroscafo ma all'ultimo porto del Regno;

4) violazione degli articoli 45 e 60 C. P., 68 del Decreto luogotenenziale 13 novembre 1919, n. 2205, perchè nè la responsabilità diretta nè la responsabilità di terzi a norma dell'art. 60 C. P. può configurare la responsabilità del presidente di una società di navigazione.

La Corte rigettò il ricorso, in quanto ritenne:

« 1) Il R. Decreto-legge 23 novembre 1919, in quanto ordinò in testo unico le disposizioni che erano distribuite in più leggi, abrogò le leggi preesistenti, ma non il regolamento 10 luglio 1901, n. 375, che non poteva abrogare, perchè riguardante la esecuzione della legge e perciò anche la materia regolata dalla legge;

« 2) L'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 187 del regolamento 10 luglio 1901 incombe tanto alle compagnie di navigazione che trasportano insieme emigranti e passeggeri; quanto a quelle che limitano il trasporto a passeggeri non considerati emigranti;

« 3) Lo spirito delle disposizioni di cui agli articoli 26, 185, 186 del regolamento sopra citato, dimostra chiaramente che l'adempimento delle pratiche deve seguirsi nel luogo dove si inizia la partenza del piroscafo diretto a porti esteri affinchè possa ivi l'Ispettorato adempiere alle mansioni impostegli dal regolamento;

« 4) A sensi dell'art. 68 testo unico 1919, la ricerca di chi abbia agito in veste di rappresentante potrà pur farsi per le trasgressioni commesse fuori del luogo ove ha sede la compagnia di navigazione; ma per quelle commesse nella sede non altri deve rispondere che il presidente della compagnia il quale ne è il legale rappresentante non solo di fronte ai terzi ma anche dinnanzi alla legge ».

CORTE DI CASSAZIONE PENALE (I^a SEZIONE).

(8 maggio 1925 — Ricorrente Sorrenti Giuseppe).

Emigrazione — Legge 12 novembre 1919, n. 2205, art. 25 — Inizio delle operazioni di arruolamento — Diffusione non autorizzata di manifesti.

Sorrenti Giuseppe, senza la necessaria autorizzazione del Commissariato generale di emigrazione, aveva fatto affiggere dei manifesti con inviti agli operai di rivolgersi a lui per emigrare in Francia, dove richiedevansi muratori e altri operai, epperò, ai sensi dell'art. 35

della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205, era stato condannato dal Pretore alla contravvenzione di cui all'articolo suddetto.

Ricorse alla Suprema Corte il Sorrenti, ma la Corte rigettò il ricorso, in quanto ritenne:

« L'ampia locuzione dell'art. 35 della legge sulla emigrazione 13 novembre 1919 comprende qualsiasi diffusione di manifesti, circolari, opuscoli, guide concernenti l'emigrazione allorchè detta diffusione non sia autorizzata dal Commissariato dell'emigrazione, inquantochè con detta diffusione debbono intendersi iniziate quelle operazioni di arruolamento che, se non autorizzate, sono colpite dalle disposizioni contenute nell'art. 35 suddetto. »

CORTE DI CASSAZIONE PENALE (I^a SEZIONE).

(18 maggio 1925 — Pres. Bianchi — Ricorr. Preziosi).

Emigrazione — art. 18 legge 12 novembre 1919, n. 2205 — Viaggiatori di classe diversa dalla terza - Reato continuato (art. 78 C. P.)

Certo Preziosi era stato condannato dal giudice di merito per il reato di cui all'art. 18 della legge 13 novembre 1919, n. 2205 sull'emigrazione per avere illecitamente arruolato emigranti. Il Preziosi ricorse alla Suprema Corte deducendo i tre seguenti motivi di cassazione: 1) il divieto sancito dall'art. 18 della legge sulla emigrazione è limitato al caso di emigranti di terza classe; 2) per la configurazione del reato in questione la legge esige la presenza del fine di lucro; 3) l'art. 79 C. P., che configura il reato continuato, non era applicabile alla fattispecie perchè a costituire il reato di cui all'art. 18 suddetto son necessari sempre fatti plurimi.

La Corte rigettò il ricorso del Preziosi, non soltanto perchè dalla sentenza impugnata emergeva, in fatto, precisamente il contrario di quanto il ricorrente deduceva nei suoi motivi di cassazione, ma altresì in quanto, in linea di diritto, essa ritenne:

« 1) Il divieto sancito nell'art. 18 della legge sull'emigrazione (R. D. 13 novembre 1919, n. 2205), non è limitato al caso di emigranti di terza classe;

« 2) La legge vieta qualsiasi fatto diretto a fare emigrare chi non è fornito di licenza, per cui, anche quando accadesse la strana ipotesi di persona che per solo diletto e senza interesse personale, volesse darsi a simili occupazioni, non verrebbe meno la sua responsabilità di fronte alla legge, la quale non esige l'estremo del fine di lucro.

« 3) Sebbene il testo della legge sull'emigrazione usi il plurale allorchè parla di emigranti, cionondimeno la legge reprime anche un

fatto singolo, se esso è compreso fra le ipotesi descritte nell'art. 18, in cui, se genericamente si parla di emigranti, ciò non può significare che sia lecito l'accaparramento e l'arruolamento o altra delle ipotesi previste se esse riguardano un solo emigrante. Perciò, allorchè in una fattispecie si accertino parecchi fatti dello stesso precetto di legge, debesi applicare l'art. 79 C. P. ».

CORTE DI CASSAZIONE PENALE (I^a SEZIONE).

(25 maggio 1925 — Pres. Bianchi — Ricorr. Pallanca e altri).

Emigrazione - Art. 68 lettera a) legge 12 novembre 1919 - Irrelevanza del fatto che l'emigrazione non si effettuò.

Pallanca, Martini ed altri vennero sorpresi dai RR. CC. insieme a tredici emigranti provenienti dalla Sicilia, sforniti di passaporto. Dalla istruttoria emerse che e gli imputati avevano promesso ai suddetti emigranti di trasportarli in Francia per via di mare.

Condannati dal giudice di merito per il reato di cui all'art. 68 lettera a) legge 13 novembre 1919, n. 2205, il Pallanca e gli altri ricorsero in Cassazione deducendo l'inapplicabilità dell'art. 68 suddetto in quanto l'emigrazione non si era verificata.

La Suprema Corte, confermando la sua precedente e costante giurisprudenza, respinse il ricorso in quanto ritenne:

« 1) *Emigrante non è soltanto colui che ha lasciato effettivamente il suolo dell'Italia, ma chiunque si dispone a recarsi in paese estero a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico.*

« *Tale concetto risulta chiaro da varie disposizioni della legge sull'emigrazione e in particolare dagli art. 35, 11, 14 e 18.*

« 2) *Di conseguenza, per la sussistenza del reato previsto dall'art. 68 basta che si sia provocata e favorita l'emigrazione di persone che non si trovavano nelle condizioni volute dalla legge, anche se le stesse non sieno riuscite ad allontanarsi dal regno. Ed il reato è consumato con gli atti favoreggiatori ».*